



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 08/03/2021

OGGETTO:	LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2019, N. 18 “MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE, NONCHÉ PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO) E AD ALTRE LEGGI REGIONALI” - ADEMPIMENTI COMUNALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 43, COMMA 2-QUINQUIES, DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.
-----------------	--

L'anno **2021** il giorno **otto** del mese di **Marzo** alle ore **18:30**, in collegamento telematico in esecuzione del decreto sindacale n. 8652 del 26.05.2020, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Straordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

MORSELLI BENIAMINO	Presente
CHILESI BARBARA	Presente
DALBENI ANDREA	Presente
GERMINIASI ALBERTO	Presente
MODENA PATRIZIA	Presente
SPIRITELLI LAURA	Presente
MANTOVANI DEBORA	Assente
ARVATI MASSIMO	Presente
MONTANARINI PAOLO	Presente
DAL BOSCO DAVIDE	Presente
FALCONE MATTEO	Presente
BROGLIA SIMONE	Presente
GUASTALLA GIULIANO	Presente
SPERINGO ALFONSO	Assente
CURTO VINICIO	Presente
BORDINI PAOLO	Presente
LUISI PIERLUIGI	Presente

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza, con svolgimento in modalità telematica, con funzioni di Segretario Comunale la **Dott.ssa Maria Livia Boni**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Morselli Beniamino** nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea, i cui componenti sono collegati telematicamente, a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Il Consigliere Speringo entra in collegamento alle ore 18.53 e partecipa regolarmente alla seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di San Giorgio di Mantova con D.C.C. n. 31 del 05.06.2012 ha approvato definitivamente ai sensi della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i. il proprio Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) precedentemente adottato con D.C.C. n. 61 del 19.11.2011 e pubblicato successivamente sul B.U.R.L. n. 34 del 22.08.2012 – serie avvisi e concorsi;
- il Comune di Bigarello con D.C.C. n. 2 del 08.02.2013 ha approvato definitivamente ai sensi della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i. il proprio Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) precedentemente adottato con D.C.C. n. 61 del 19.11.2011 e pubblicato successivamente sul B.U.R.L. n. 24 del 12.06.2013 – serie avvisi e concorsi;

VISTA la Legge Regione Lombardia n. 28 del 28.12.2018, pubblicata sul B.U.R.L. Supplemento n. 53 del 31.12.2018, con la quale l'ex Comune di Bigarello è stato incorporato nel Comune di San Giorgio di Mantova con la conseguente denominazione del nuovo Comune in "Comune di San Giorgio Bigarello";

VISTI:

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio";
- la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato";

CONSIDERATO che:

- la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 "*Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali*", in vigore dal 14 dicembre, ha introdotto molti e significativi interventi sulla legislazione regionale in materia edilizia ed in particolare sulla Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 "*Legge per il governo del territorio*";
- l'art. 4 comma 1 lett. c), della L.R. 26 novembre 2019 - n. 18 che ha aggiunto all'art. 43 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, il comma 2 quinquies che prevede, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la riduzione del contributo di costruzione, ove essi perseguano una o più delle finalità ivi elencate, volte a promuovere alti livelli di qualità edilizia, negli ambiti dell'efficientamento energetico e della mobilità sostenibile, della sicurezza delle costruzioni, della protezione dai rischi naturali e della riqualificazione e sostenibilità ambientale;
- per facilitare e rendere più convenienti gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale e di recupero del patrimonio edilizio esistente, completando la strategia regionale per la riduzione del consumo di suolo, la Regione Lombardia con la suddetta legge sulla rigenerazione si è posta l'obiettivo di promuovere gli interventi di messa in sicurezza, recupero ed efficientamento degli edifici, con particolare attenzione a quelli abbandonati, per riqualificare le aree dismesse e riconnetterle con il territorio circostante;
- la L.R. n. 18/2019, per favorire gli interventi di rigenerazione e incentivare una più elevata qualità edilizia e ambientale nel recupero del patrimonio edilizio esistente, ha individuato alcune misure di incentivazione: all'art. 11, comma 5, della L.R. n. 12/2005, l'incremento dell'indice di edificabilità massimo del P.G.T. (D.g.r. n. 3508 del 5 agosto 2020 "*Approvazione dei criteri per l'accesso all'incremento dell'indice di edificabilità massimo del PGT (art. 11, comma 5 della L.R. 12/05) - Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (L.R. 18/19)*", e all'art. 43, comma 2-quinquies, la riduzione del contributo di costruzione (D.g.r. n. XI/3509 del 5 agosto 2020 "*Approvazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione (art. 43 comma 2 quinquies della L.R. 12/05) -*

Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (L.R. 18/19)”, oltre ad alcune deroghe costruttive, disposte dall’art. 11, comma 5- ter;

PRESO ATTO che:

- la L.R. n. 12/2005, così come modificata dalla L.R. n. 18/2019, all’art.11, comma 5, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, incrementa l’Indice di edificabilità massimo previsto dal Piano di Governo del Territorio fino al 20 per cento, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale che attribuisce ai comuni la facoltà di modulare tale incremento, in coerenza con i criteri previsti ai sensi dell’articolo 43, comma 2 quinquies, ove perseguano una o più delle finalità elencate nel medesimo art. 11, comma 5;
- la L.R. n. 12/2005, così come modificata dalla L.R. n. 18/2019, all’articolo 11, comma 5-quater, assegna ai comuni la facoltà di escludere, mediante deliberazione consiliare, aree o singoli immobili dall’applicazione dell’incremento dell’indice di edificabilità massimo del P.G.T., di cui al comma 5 del medesimo art. 11, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana;
- ai fini dell’attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (L.R. 18/19), con D.G.R. n. XI/3508 del 05.08.2020 sono stati approvati i criteri per l’accesso all’incremento dell’indice di edificabilità massimo del P.G.T. (art. 11, comma 5, della L.R. 12/05);

VISTO che il Comune di San Giorgio Bigarello con Deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 16.12.2020 ha dato avvio al procedimento di individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e/o territoriale e individuazione degli immobili dismessi con criticità presenti sul territorio comunale previsti dall’art. 8 bis e art. 40 della L.R. 12/2005 come modificato dalla L.R. 18/2019;

PRESO ATTO che:

- la L.R. n. 12/2005, così come modificata dalla L.R. n. 18/2019, all’articolo 43, comma 2- quinquies, assegna ai Comuni la facoltà di modulare la riduzione sul contributo di costruzione per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguano una o più delle finalità indicate dalla legge, in coerenza coi criteri previsti ai sensi dell’articolo 11, comma 5;
- ai fini dell’attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (L.R. 18/19), con D.G.R. n. XI/3509 del 05.08.2020, sono stati approvati i criteri attuativi per l’accesso alla riduzione del contributo di costruzione (art. 43, comma 2 quinquies della L.R. 12/05);
- la stessa D.G.R. prevede che, per ciascuna finalità e criterio, le percentuali indicate nell’Allegato A possono essere modulate dal Comune da zero, prevedendo quindi la possibilità di non applicare la riduzione - eccezion fatta per la lettera d), j) e k), per le quali sono comunque previste percentuali minime di riduzione del contributo di costruzione rispettivamente del 5% e 15% e 5% - ad una percentuale maggiore di quella riportata nell’Allegato A;
- è quindi facoltà del Comune modulare le percentuali secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, in base alla peculiarità del proprio territorio e delle specifiche strategie di governo ad esse sottese;

RITENUTO che:

- allo scopo di promuovere interventi di alta qualità sul patrimonio edilizio esistente che perseguano una o più delle finalità previste dalle disposizioni regionali, è opportuno prevedere la riduzione del contributo sul costo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione caratterizzati da elevati standard qualitativi edilizi e ambientali, comunque superiori a eventuali requisiti di legge;
- in conformità con le suddette argomentazioni, si conferma la possibilità, a titolo di incentivo, di ridurre il contributo di costruzione per gli interventi di recupero e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, prevedendo, tuttavia, con l’applicazione del criterio di modulabilità previsto dalla legge, un aumento di tutte le riduzioni del contributo di costruzione per ogni finalità e criterio indicati nell’Allegato A della D.G.R. n. XI/3509 del 05.08.2020, come riportato nell’allegato A alla presente deliberazione,

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali intitolato "pareri dei responsabili dei servizi", approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dalla Legge 07.12.2012, n. 213 dal:

- Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente – SUAP in ordine alla regolarità tecnica;
- Responsabile dell'Area Finanziaria-Personale-Tributi in ordine alla regolarità contabile;

VISTI e RICHIAMATI:

- la vigente normativa nazionale e regionale in materia;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., "Legge per il governo del territorio";
- la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali";
- la D.G.R. n. 3509 del 5 agosto 2020 "Approvazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione (art. 43 comma 2 quinquies della L.R. 12/05) - Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (L.R. 18/19)";
- il vigente P.G.T. e le relative Norme Tecniche di Attuazione;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 134, comma 4, del citato D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di contabilità comunale;

DATO ATTO che la presenza del Sindaco e dei Consiglieri è avvenuta mediante videoconferenza a mezzo piattaforma GoToMeeting, con conseguente accertamento, da parte del Segretario Comunale, dell'identità personale dei partecipanti e dei voti espressi, secondo le modalità di cui al decreto sindacale n. 8652 del 26.05.2020;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge oltre che di quanto disposto con decreto sindacale n. 8652 del 26.05.2020, su n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1. DI CONFERMARE**, per le argomentazioni riportate in premessa, la riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di recupero e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, prevedendo, con l'applicazione del criterio di modulabilità previsto dalla legge, un aumento di tutte le riduzioni del contributo di costruzione per ogni finalità e criterio indicati nell'Allegato A della D.G.R. n. XI/3509 del 05.08.2020, come riportato nell'allegato A alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2. DI CONFERMARE**, ai sensi del D.D.U.O n. 245 del 15 Gennaio 2021 e della D.G.R. n. XI/3944 del 30.11.2020 "Approvazione del bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana», per almeno tre anni, i criteri di riduzione del contributo di costruzione, approvati con la presente deliberazione;
- 3. DI DICHIARARE**, data l'urgenza, con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge e secondo le modalità di cui al decreto sindacale n. 8652 del 26.05.2020, con votazione separata, su n. 16 consiglieri presenti e votanti, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
Morselli Beniamino

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Livia Boni

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

Allegato A – Tabella finalità/criterio per le riduzioni del contributo di costruzione previste dall'art. 43 comma 2 quinquies con incrementi da applicarsi nel Comune di San Giorgio Bigarello

Finalità	Ambito di applicazione	Criterio	Riduzione del contributo di costruzione previsto dalla dgr-3509-2020	Riduzione del contributo di costruzione da applicarsi al comune di San Giorgio Bigarello	
a) promozione dell'efficientamento energetico;	Interventi di ristrutturazione importante di primo livello - come definite dalle disposizioni nazionali e regionali di riferimento, es. allegato A dal decreto regionale n. 2456/2017 e s.m.i.- realizzati nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali attualmente vigenti (decreto regionale n. 18546/2019 e s.m.i.)	a.1 miglioramento della prestazione energetica dell'edificio	Miglioramento dell'edificio, anche attraverso l'installazione di impianti geotermici o di altre fonti di energia rinnovabile, che consente di raggiungere una riduzione superiore al 20 per cento dell'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria globale e totale (EPgl, tot)) come previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.	20%	30%
			Miglioramento dell'edificio, anche attraverso l'installazione di impianti geotermici o di altre fonti di energia rinnovabile, che consente di raggiungere una riduzione superiore al 10 per cento dell'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria globale e totale (EPgl,tot)) come previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali	10%	15%
	Interventi di ristrutturazione importante di secondo livello o di riqualificazione energetica delle strutture edilizie - come definite dalle disposizioni nazionali e regionali di riferimento, es. allegato A decreto regionale n. 2456/2017 e s.m.i.- realizzati nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali attualmente vigenti (decreto regionale n.	a.2 riduzione del valore di trasmittanza termica delle strutture oggetto di intervento	Riduzione superiore al 20 per cento del valore di trasmittanza termica delle strutture oggetto di intervento rispetto ai valori massimi previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali (es. allegato B del decreto 18546/2019 e s.m.i.)	15%	20%
b) aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico e riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni;	Edifici progettati e realizzati prima dell'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008) in classe d'uso II, III, IV	b.1 Aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico*	Miglioramento sismico (§ 8.4.2 D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni») Intervento di miglioramento sismico con incremento di γ_e non minore di 0,2 - Per edifici in Classe d'uso II e III (ad eccezione dell'uso scolastico) dovrà essere garantito anche uno $\gamma_e > 0,50$ - Per edifici in Classe d'uso III scolastica e classe IV dovrà essere garantito anche uno $\gamma_e > 0,70$	20%	30%
			Adeguamento sismico (§ 8.4.3 D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni») Interventi di adeguamento sismico con incremento di γ_e non minore di 0,3: Per edifici in Classe d'uso II, III e IV dovrà essere garantito uno $\gamma_e > 0,80$	30%	40%
	Edifici non dismessi in aree a rischio R4 nelle mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) e pericolosità H4, H3, H2 e H1 definita in base a studio di dettaglio Allegato 4 d.g.r. 2616/2011 e s.m.i. Edifici dismessi in aree a rischio R4 nelle mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) e pericolosità H3, H2 e H1 definita in base a studio di dettaglio Allegato 4 d.g.r. 2616/2011 e s.m.i. Edifici dismessi sottoposti a vincoli architettonici/culturali, in aree a rischio R4 nelle mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) e pericolosità H4 in base a studio di dettaglio Allegato 4 d.g.r. 2616/2011 e s.m.i.	b.2.1: Riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni	Utilizzo di almeno una delle soluzioni fisse che impediscano l'ingresso dell'acqua nell'edificio attraverso le aperture esistenti: - chiusura di lucernari e aperture poste a quote inferiori alla piena di riferimento; - sistemi per la protezione degli impianti (es. installazione di valvole di non ritorno); - impermeabilizzazione al passaggio dell'acqua di tutte le pareti esterne degli edifici e impiego di materiali edili resistenti all'acqua sotto la fascia del livello della piena di riferimento; - rinforzo della fascia perimetrale all'edificio con specifiche pavimentazioni da esterno; - gradini, sovralti.	20%	30%
			Spostamento degli ambienti con permanenza di persone o sede di impianti, posti al di sotto della quota della piena di riferimento, a quote maggiori della piena stessa		
Edifici non dismessi o dismessi in aree a rischio R4 nelle mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) e pericolosità H3, H2 e H1 definita in base a studio di	b.2.2: Interventi di demolizione e ricostruzione in sito	Demolizione e ricostruzione compatibile in situ, con possibilità di creare zone di allagamento guidato (edificio "trasparente alle esondazioni")	30%	40%	
c) demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali;	Aree a rischio R4 nelle mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA)	c.1: Demolizione e delocalizzazione di edifici posti in zone a rischio idraulico	Demolizione senza ricostruzione o con ricostruzione compatibile in zone P1 (PGRA) o non allagabili	30%	40%
	Aree in dissesto idrogeologico soggette alle norme del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - art. 9 (commi 2, 3, 10, 11) e 51.	c.IE.2: Demolizione e delocalizzazione di edifici posti in zone a rischio idrogeologico	Demolizione senza ricostruzione o con ricostruzione in zone non esposte a dissesto idrogeologico		

d) rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;	Interventi per i quali è prevista l'attribuzione di incentivi ai sensi del Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i.	d.1 Invarianza idraulica e idrologica, drenaggio urbano sostenibile e gestione acque meteoriche**	Sistemi che gestiscono le acque pluviali ai sensi del r.r. 7/2017 e s.m.i. unicamente mediante l'infiltrazione attraverso interventi "verdi" di tipo naturale (es. avvallamenti, rimodellazioni morfologiche, depressioni del terreno, trincee drenanti) senza alcuno scarico in corpo idrico superficiale naturale o artificiale o rete fognaria Altri sistemi che gestiscono le acque pluviali ai sensi del r.r. 7/2017 s.m.i. unicamente mediante l'infiltrazione (es. pozzi perdenti) senza alcuno scarico in corpo idrico superficiale naturale o artificiale o rete fognaria	20%	30%
			Sistemi che gestiscono le acque pluviali ai sensi del r.r. 7/2017 e s.m.i. sia mediante infiltrazione sia tramite scarico, in corpo idrico superficiale naturale o artificiale o rete fognaria, che non superi il 50% della portata limite		
		d.2 Risparmio idrico**	Sistemi di raccolta delle acque pluviali da destinare a irrigazione del verde con impianti automatici a goccia e a usi non potabili di servizio igienico tramite rete duale di adduzione e distribuzione delle acque all'interno e all'esterno dell'organismo edilizio (norma UNI/TS 11445 o equivalente)		
			Sistemi di raccolta delle acque pluviali da destinare a irrigazione del verde con impianti automatici a goccia (norma UNI/TS 11445 o equivalente)		
e) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Rete Ecologica;	Interventi volti a migliorare la qualità complessiva degli insediamenti attraverso la promozione di un sistema del verde con funzioni essenziali di natura ecologica e ambientale, estetica e paesistica e di ausilio alla conservazione di un microclima più favorevole.	e.1.1 Riqualificazione ambientale	incremento di almeno 25% delle aree private libere destinate a verde, con estensione minima complessiva pari al 25% della superficie fondiaria e con congruo equipaggiamento arboreo (almeno 30% delle aree verdi private complessive) oppure, in ambiti produttivi, realizzazione di quinte arboree perimetrali lungo almeno due lati della superficie fondiaria affacciati su spazi pubblici. Per entrambi è d'obbligo l'utilizzo di specie autoctone della Regione Lombardia, ovvero naturalizzate o consolidate nel paesaggio locale, seguendo le indicazioni di cui alla D.G.R. 16 dicembre 2019 n.2658 e s.m.i.	15%	30%
		e.2 Pareti verdi e/o tetti verdi	Realizzazione di pareti verdi e/o tetti verdi in riferimento alla norma UNI 11235:2015 o equivalente		
f) tutela e restauro degli immobili di interesse storico- artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004);	Interventi da realizzarsi su immobili di interesse storico- artistico, finalizzati al loro recupero.	f.1 Tutela e restauro degli immobili di interesse storico- artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004:	Interventi di manutenzione straordinaria (estesi a tutto l'edificio); Interventi di ristrutturazione edilizia leggera (estesi a tutto l'edificio); Interventi di restauro e di risanamento conservativo (estesi a tutto l'edificio) o interventi di ristrutturazione edilizia pesante.	15%	30%
				20%	30%
g) demolizione di opere edilizie incongrue, identificate nel PGT ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della l.r. 31/2014;	Interventi volti alla demolizione delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della L.R. 31/2014 (DGR n. 5832 del 18/11/2016 "Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico") e s.m.i..	g.1 Demolizione opere incongrue	demolizione delle opere edilizie incongrue (comma 9 art.4 della l.r. 31/14)	30%	40%
h) realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all'interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la mobilità;	Edifici residenziali con almeno dieci unità abitative o non residenziali con SL > 500mq.	h.1.1 Interventi destinati alla mobilità collettiva (sharing mobility): auto elettriche	flotta condominiale elettrica condivisa: min. 1 auto elettrica ogni 10 unità abitative o, per edifici non residenziali, ogni 500 mq di SL	10%	15%
		h.1.2 Interventi destinati alla mobilità collettiva (sharing mobility): ricarica elettrica	dispositivi per la ricarica elettrica di auto: n° colonnine ≥ 20% n° parcheggi pertinenziali (realizzati o di legge per i nuovi edifici) o, per edifici non residenziali, 1 colonnina ogni 500 mq di SL		
	Gli interventi devono essere realizzati in attuazione di previsioni già contenute nella pianificazione urbanistica comunale o da altri piani di settore oppure sulla base di specifico convenzionamento con il Comune.	h.2.1 Interventi destinati all'interscambio modale pubblico-pubblico	Realizzazione di strutture di interscambio modale pubblico/pubblico, con superficie minima di 1.000 mq	20%	30%
		h.2.2 Interventi destinati all'interscambio modale pubblico-privato	Realizzazione di strutture di interscambio modale pubblico/privato con superficie minima di 1.000 mq.		
		h.3 Mobilità ciclabile	Realizzazione di piste ciclabili (di lunghezza minima 1000 m) con o senza realizzazione di vani chiusi per il deposito di biciclette in edifici residenziali ≥ 6 u. abitative o per altre funzioni urbane.		
h.4 Riqualificazione della rete infrastrutturale di mobilità	riqualificazione della rete infrastrutturale di mobilità con costo minimo di 100.000,00 €				

i) conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti	Promuovere gli interventi di demolizione selettiva in riferimento a norma UNI/PdR 75:2020 "Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione Selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare" e s.m.i.	i.1 Demolizione selettiva	Almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ad esclusione degli scavi, deve essere avviato a impianti che fanno recupero di materia	20%	30%
	Promuovere l'utilizzo di inerti provenienti da attività di recupero (Parte IV del D.Lgs. 152/06)	i.2 Utilizzo inerti derivanti da recupero e di sottoprodotti	Rapporto % tra il volume di inerti provenienti da processi di recupero, riciclaggio e di sottoprodotti e il volume totale degli inerti necessari alla realizzazione dell'intervento, pari almeno al 15%.		
	Promuovere i prodotti derivanti da riciclo, recupero o riuso in riferimento al paragrafo 2.4.2 dell'allegato al Piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) al DM 11.10.2017 - CAM	i.3 Utilizzo materiali (diversi dagli inerti) derivanti da recupero	Utilizzo materiali da costruzione derivati da riciclo, recupero o riuso di rifiuti per almeno il 20% in peso sul totale dell'edificio, escluse le strutture portanti, i rinterrati e i rilevati		
j) bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, in alternativa allo scomputo ai sensi del comma 4 dell'articolo 44, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione;	Edifici con presenza di manufatti contenenti amianto (MCA) e Fibre Artificiali Vetrose (FAV)	j.1 Bonifica degli edifici - rimozione di MCA e FAV	Edifici - smaltimento di manufatti contenenti amianto (MCA) e Fibre Artificiali Vetrose (FAV) con le seguenti indicazioni minime: - smaltimento di almeno 150 kg di manufatti contenenti amianto in matrice compatta ogni mq di incremento di SL rispetto Indice max PGT - smaltimento di almeno 75 kg di manufatti contenenti amianto in matrice friabile ogni mq di incremento di SL rispetto Indice max PGT - smaltimento di almeno 150 kg di manufatti contenenti FAV aventi diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza inferiore a 6 µm ogni mq di incremento di SL rispetto Indice max PGT	20%	30%
			Suoli - interventi di sostituzione edilizia su suolo contaminato come da art. 240 lett. e D.Lgs. 152/06 ove vengano eseguiti interventi di bonifica con riduzione delle concentrazioni inquinanti fino al raggiungimento alle concentrazioni soglia di rischio (CSR di cui all'art. 240 lett. c) D.Lgs. 152/06), in luogo di interventi di messa in sicurezza permanente o operativa di cui all'art. 240 lett. o) e n) D.Lgs. 152/06)		
	Interventi di bonifica dei suoli contaminati che consentano la complessiva riprogettazione dell'edificio preesistente e degli spazi di pertinenza, coniugando obiettivi di bonifica che attengano ad una maggiore qualità ambientale rispetto a quella strettamente richiesta dalle norme di settore (rif. D.lgs 152/2006 e s.m.i).	j.2 Bonifica di suoli contaminati**	Suoli - interventi di sostituzione edilizia su suolo potenzialmente contaminato (come da art. 240 lett. d D.Lgs. 152/06) ove vengano eseguiti interventi di bonifica con riduzione delle concentrazioni inquinanti fino alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC di cui all'art. 240 lett. b D.Lgs. 152/06) fissate per la specifica destinazione d'uso del Sito (limiti di Colonna A o Colonna B Tabella 1 Allegato 5 Parte IV D.Lgs. 152/06). Suoli - interventi di sostituzione edilizia su suolo potenzialmente contaminato (come da art. 240 lett. d D.Lgs. 152/06), ove vengano eseguiti interventi di bonifica con riduzione delle concentrazioni inquinanti fino alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC di cui all'art. 240 lett. b D.Lgs. 152/06) fissate per la specifica destinazione d'uso del Sito (limiti di Colonna A o Colonna B Tabella 1 Allegato 5 Parte IV D.Lgs. 152/06) e ove tali interventi non prevedano la movimentazione di suolo contaminato o la riducano in maniera significativa Suoli - interventi di sostituzione edilizia su terreni di riporto non contaminati come da art. 240 lett. f D.Lgs. 152/06 ma le cui concentrazioni misurate con test di cessione eseguito secondo le metodiche di cui all'Allegato 3 del D.M. 5.2.1998 superano i limiti fissati dalla Tabella 2 Allegato 5 Parte IV D.Lgs. 152/06 ove vengano eseguiti interventi di bonifica che portino al rispetto di tali limiti in luogo di interventi di messa in sicurezza permanente o operativa di cui all'art. 240 lett. o e n D.Lgs. 152/06	30%	40%
k) l'utilizzo, anche relativamente alle eventuali operazioni di bonifica, di metodiche, protocolli e tecnologie innovative per il tracciamento dei rifiuti e dei sottoprodotti di cantiere, nonché l'assunzione di sistemi interni di valutazione dei subappaltatori e meccanismi di sicurezza sul lavoro.	Obiettivo delle Finalità k è quello di incentivare una gestione ottimale dei cantieri edili, con la previsione di sistemi di tracciamento, controllo e sorveglianza aggiuntivi rispetto a quelli già obbligatori per legge, con la specifica finalità del contenimento del rischio di reati connessi alle attività in essi svolte e di aumentare i livelli di sicurezza nei cantieri.	k.1 Tracciamento della movimentazione e pesatura dei materiali e sistema di Sorveglianza	Tracciamento e controllo delle movimentazioni dei materiali: - installazione di sistema di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto in uscita dal cantiere - installazione di un sistema di pesatura dei mezzi di trasporto in ingresso e in uscita dal cantiere Sorveglianza delle attività di cantiere: installazione di sistema di videosorveglianza/guardiana	15%	20%